

Regolamento regionale 29 settembre 2016, n. 6.

“Modifiche al regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12
(Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 56, dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 493 del 13 settembre 2016 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 62 del 20 settembre 2016;
visto il parere favorevole senza osservazioni espresso dalla I Commissione consiliare permanente;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche agli articoli 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 33-bis)

1. Al Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2:

- 1) alla lettera b) sono soppresse le parole “e delle risorse naturali” e aggiunte infine “e delle politiche sociali e socio-sanitarie”;
- 2) alla lettera c), dopo la parola “territoriali” sono aggiunte “e ambientali”;
- 3) la lettera d) è sostituita con la seguente: “d) Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche;”;

b) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 sopprimere le parole “alla promozione e allo sviluppo del sistema turistico regionale”;
- 2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “2. Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le competenze in materia di sviluppo e sostegno dell'agricoltura e della produzione agro-alimentare, esercizio venatorio, pesca e acquacoltura, cura e difesa del patrimonio boschivo e forestale.”;
- 3) al comma 2, la lettera a), è sostituita dalla seguente: “a) direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;”;

4) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente “d) direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali”;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

1) “Art. 10. Direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

1. La direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione provvede alla gestione del Fondo Sociale Europeo, svolgendo le funzioni di Autorità di Gestione. Concorre, per quanto di competenza, alla programmazione dei grandi progetti strategici, anche con riferimento alle reti infrastrutturali. Coordina e predispone gli atti necessari all'attuazione di programmi di intervento regionale multi settoriale. Provvede alla gestione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, svolgendo le funzioni di Autorità di Gestione.”

d) Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

“Art. 12 – bis – Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali.

1. La direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali definisce le politiche agricole regionali attraverso interventi per la produzione agricola, agro-alimentare e per il sostegno al mercato agricolo. Cura l'associazionismo agricolo. Svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR. Provvede all'attività inerente al riordino fondiario. Svolge le funzioni in materia di bonifica integrale del territorio agricolo nonché in materia di diritti collettivi e usi civici. Svolge altresì attività di programmazione in materia di consorzi di bonifica in agricoltura. Valorizza e promuove il patrimonio immateriale agro-silvo-pastorale anche in ambito europeo ed internazionale.

2. Provvede all'attività istruttoria di pianificazione e programmazione in materia di caccia, pesca, attività venatoria, acquacoltura e di tutela delle foreste demaniali e dei beni agro-silvo-pastorali. Assicura la vigilanza e il controllo sullo stato fito-sanitario delle colture agrarie, dei vivai e dei mercati delle piante, nonché dei prodotti orto-floro-frutticoli, specie in esportazione, importazione e transito. Cura il patrimonio zootecnico e l'agricoltura biologica. Salvaguarda e valorizza, anche in ambito internazionale, le produzioni tipiche agro-alimentari e le relative tecniche tradizionali.”

e) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) in rubrica le parole “risorse naturali” sono sostituite con le seguenti “politiche sociali e socio-sanitarie”;

2) al comma 1 le parole “risorse naturali” sono sostituite con “politiche sociali e socio-sanitarie” e le parole da “alla valorizzazione” fino a “boschivo e forestale” sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le competenze in materia di politiche sociali, servizi alla persona, emigrazione e immigrazione, sport e tempo libero.”;

3) al comma 2, alla lettera b) le parole “per l'ambiente e l'ecosistema” sono sostituite con “per le politiche sociali e socio-sanitarie” e la lettera c) è soppressa;

f) l'articolo 15 è sostituito con il seguente:

“Art. 15. Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

1. La direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie provvede all'attività di studio, ricerca, programmazione e coordinamento degli interventi socio-assistenziali a sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei giovani e degli anziani. Cura l'istruttoria degli atti di programmazione e coordinamento degli interventi di volontariato, della cooperazione e dell'associazionismo sociale. Attua politiche di genere attraverso la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio

regionale. Cura i servizi alla persona, all'emigrazione e all'immigrazione. Promuove l'attività sportiva dall'infanzia alla terza età, anche mediante piani di riqualificazione e creazione degli impianti.

2. La direzione cura, altresì, la programmazione e il monitoraggio degli interventi socio-sanitari degli enti locali e delle aziende sanitarie locali con particolare riferimento alle dipendente patologiche, alla salute mentale, alla riabilitazione e non autosufficienza, assicurandone, per quanto di competenza regionale, il coordinamento. La direzione programma e pianifica gli interventi relativi all'assistenza consultoria, alla tutela materna e infantile.”;

g) l'articolo 16 è soppresso;

h) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica sono aggiunte in fine le parole “e ambientali”;

2) al comma 1 dopo le parole “politiche territoriali” sono aggiunte “e ambientali” e dopo la parola “espropriazione;” sono aggiunte le seguenti “alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, alla salvaguardia dell'ecosistema regionale, alla gestione del ciclo integrato delle acque, al disinquinamento e alla gestione del ciclo dei rifiuti, alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero, alla cura e alla difesa del patrimonio boschivo e forestale;”

3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) direzione generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio;”

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente “c) direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema.”;

i) all'articolo 18, comma 1, le parole “Promuove e coordina gli interventi” sono sostituite dalle parole “Cura la programmazione degli interventi”; al medesimo comma 1 dopo le parole “sulle strutture aeroportuali” sono aggiunte le parole “sugli interporti”, e la parola “viario” è sostituita dalle parole “infrastrutturale stradale e ferroviario regionale”;

j) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) in rubrica le parole “i lavori pubblici e la protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio”;

2) al comma 1 le parole “i lavori pubblici e la protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio” e le parole da “ed elabora” a “difesa del suolo” sono soppresse;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “2. La direzione generale cura altresì l'attività istruttoria di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, anche mediante modelli di co-pianificazione territoriale. Collabora alla predisposizione del piano territoriale regionale e svolge la vigilanza e il controllo amministrativo sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Provvede alle attività istruttorie di pianificazione in materia di progetti speciali e programmi urbani per il recupero e la riqualificazione urbanistica. Provvede alla promozione e allo sviluppo dell'edilizia residenziale mediante programmi di intervento riguardanti sia la costruzione di nuove abitazioni che la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Provvede alla riqualificazione dei centri storici. Fornisce assistenza agli enti locali per l'attuazione di programmi edilizi inseriti negli strumenti di programmazione negoziata. Cura i rapporti con i comuni e con gli enti cui è affidata la gestione dell'housing sociale. Assicura la vigilanza e il controllo sui programmi costruttivi di nuova edilizia, sull'acquisizione di aree e in merito alle urbanizzazioni primarie dei piani di zona. Cura l'attività istruttoria di programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia pubblica. Svolge, altresì e di concerto con la direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 22 e la direzione generale per le risorse strumentali

di cui all'articolo 28, le funzioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Sistema Informativo Territoriale).”;

k) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20- Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema.

1. La direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema provvede all'attività istruttoria di programmazione, pianificazione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché alla gestione delle aree naturali protette e all'attuazione delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico. Cura gli atti di programmazione e coordinamento degli interventi per la difesa del suolo. Cura l'attività istruttoria di pianificazione e controllo della gestione del ciclo integrato delle acque, salvo lo svolgimento delle suddette funzioni da parte della Struttura di Missione di cui ai commi 92 e seguenti dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, per tutta la durata della stessa. Assicura la protezione della natura, dei parchi e delle riserve naturali. Cura le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS). Compie l'analisi, la progettazione e la verifica degli interventi di disinquinamento ambientale. Svolge le funzioni relative alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e all'Integrated Pollution Prevention Control (IPPC). Provvede ai compiti di programmazione, pianificazione, regolamentazione e controllo delle attività di gestione integrata dei rifiuti e ai procedimenti autorizzatori di competenza della Regione. Provvede al risanamento delle aree contaminate e alla bonifica dei siti inquinati, nonché alle opere di decontaminazione e smaltimento dell'amianto. Svolge le funzioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell'habitat marino e costiero.”;

l) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro e delle politiche culturali e delle politiche sociali” sono sostituite con le parole “Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche” e, conseguentemente, è modificata la rubrica, e dopo le parole “dei beni culturali” aggiungere le parole “e alla promozione del sistema turistico campano”, e sopprimere le parole “ai servizi alla persona, all'emigrazione e all'immigrazione; alle politiche sociali;”

2) al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: “c) direzione generale per le politiche culturali e il turismo.”;

m) l'articolo 24 è sostituito con il seguente:

“Art. 24. Direzione generale per le politiche culturali e il turismo.

1. La direzione generale per le politiche culturali e il turismo promuove azioni per la diffusione della cultura; sostiene la produzione teatrale, musicale e culturale, anche mediante la promozione di manifestazioni e mostre. Provvede all'organizzazione e promozione di iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Si occupa della valorizzazione dei beni e degli elementi culturali regionali, mediante opere di catalogazione, recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico, nonché archivistico e bibliografico. Salvaguardia e valorizza il patrimonio culturale campano, materiale e immateriale, anche in ambito internazionale con particolare riferimento al sistema delle Convenzioni e dei Programmi dell'UNESCO. Promuove programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Svolge altresì le funzioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 2003, n. 619, nei confronti delle persone giuridiche private.

2. La direzione generale provvede, altresì, alla promozione turistica, anche mediante il sostegno a forme associative tra operatori turistici a carattere interregionale e internazionale.

Si occupa della realizzazione di campagne pubblicitarie per il turismo regionale e provvede agli adempimenti riguardanti agenzie di viaggio e operatori turistici. Predisponde studi e ricerche di marketing e comunicazione per la promozione turistica. Fornisce supporto al settore alberghiero ed extra-alberghiero attraverso forme di potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive. Assicura il sostegno alle iniziative turistiche delle organizzazioni dei lavoratori e compie interventi diretti a favorire il turismo giovanile. Realizza e promuove, anche con il supporto delle università e dei consorzi universitari, percorsi turistici complessi e articolati al fine di valorizzare e diffondere il turismo con particolare riferimento ai settori culturali, naturalistici, spirituali, termali, agro-alimentari.”

n) all'articolo 33-bis sono aggiunte infine le seguenti parole “e svolge compiti di servizio per il Dipartimento della Salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie.”.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

3. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca